comune di SENAGO

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 00 del 00/00/0000

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE....4
Articolo 1 – Disposizioni comuni....4
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA....4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale....5
Articolo 3 - Funzionario Responsabile -funzioni e compiti ……. 5
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari....5
Articolo 5 – Autorizzazioni....5
Articolo 6 - Anticipata rimozione....6
Articolo 7 - Divieti e limitazioni....6
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti....6
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari....7
Articolo 10 – Presupposto del canone....7
Articolo 11 - Soggetto passivo....7
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone....7
Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio....8
Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone....8
Articolo 15 – Dichiarazione....9
Articolo 16 - Pagamento del canone....9
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione....9
Articolo 18 - Accertamento....10
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere....10
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari....10
Articolo 21 – Riduzioni....11
Articolo 22 - Esenzioni....11
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -....12
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni....12
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni....14
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette....14
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni 14
Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni....15
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo....15
Articolo 29 - Riduzione del diritto....15
Articolo 30 - Esenzione dal diritto....16
Articolo 31 - Pagamento del diritto....16
Articolo 32 - Norme di rinvio....16
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE....16
Articolo 33 – Disposizioni generali....16
Articolo 34 - Funzionario Responsabile funzioni e compiti....17
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni....17
Articolo 36 - Occupazioni abusive....17
Articolo 37 - Domanda di occupazione....18
Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione....18
Articolo 39 - Obblighi del concessionario....18
Articolo 40 - Durata dell'occupazione....19
Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione....19
Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione....19
Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione....20
Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione....20
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone....20
Articolo 46 - Classificazione delle strade....20

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....20
Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone.....21
Articolo 49 - Passi carrabili.....22
Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....22
Articolo 51 - Soggetto passivo.....23
Articolo 52 - Riduzioni 23
Articolo 53 - Esenzioni.....24
Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....25
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....26
Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva.....26
Articolo 57 - Rimborsi.....26
Articolo 58 - Sanzioni.....26
Articolo 59 - Attività di recupero.....27
CAPO V – CANONE MERCATALE.....27
Articolo 60 – Disposizioni generali.....27
Articolo 61 - Funzionario Responsabile funzioni e compiti.....27
Articolo 62 - Domanda di occupazione.....28
Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....28
Articolo 64 - Classificazione delle strade.....28
Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....28
Articolo 66 - Occupazioni abusive.....29
Articolo 67 - Soggetto passivo.....29
Articolo 68 - Agevolazioni.....29
Articolo 69 -Versamento del Canone mercatale 29
Articolo 70 - Accertamento e riscossione coattiva.....30
Articolo 71 - Rimborsi 30
Articolo 72 - Sanzioni.....30
Articolo 73 - Attività di recupero.....31

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1- Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e del D.Lgs. n. 267/2000 disciplina i criteri di applicazione del canone /patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della L. n. 160/2019.

2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.

3. Ai sensi del comma 816, con decorrenza 01.01.2021, il canone sostituisce i seguenti prelievi:
   - il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
   - l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA);
   - il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
   - il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada (Canone non ricognitorio), di cui al D.Lgs. n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

   Fatta eccezione per la attività riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 28.11.2002.

5. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità di quanto disposto nel presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria il responsabile del procedimento potrà:

   a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;

   b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

6. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.

7. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari ovvero l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a qualsiasi titolo effettuate sono sempre soggette alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità/occupazione sia esente da canone ad eccezione delle occupazioni urgenti come stabilito dall'art. 37 comma 6 del presente Regolamento.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2- Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto

al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile:funzioni e compiti

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite:

- Al Responsabile del Settore Gestione Risorse per la parte relativa alla riscossione del canone;
- Al Responsabile del Settore Gestione del Territorio per la parte relativa al rilascio delle autorizzazioni.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano Generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 5– Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

2. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione deve presentare la domanda presso il Servizio protocollo che poi inoltrerà la pratica al Settore Servizi Territoriali, allegando:

a) una certificazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità, sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

b) un bozzetto ed una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni e del materiale con il quale viene realizzato ed installato;

c) una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo;

d) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.

2 Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola certificazione sostitutiva. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

3. Il Settore Tecnico istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici, ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione trasmettendo copia dell'autorizzazione

al Servizio Tributi indicando il contribuente e le modalità di invio dell'autorizzazione al concessionario per gli adempimenti relativi al pagamento dell'Imposta.

4. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione come disposto dall'ordinanza n.105 del 18.10.1993 ed eventualmente, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.

2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.

3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento di cui all'art. 18, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, L n. 296/2006.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempre che siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10– Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11– Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 – Modalità di applicazione del canone

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio come disciplinato dal successivo art. 13.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'Imposta è dovuta per l'intera superficie.
   In presenza di più insegne si fa riferimento all'intera superficie.

   2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione, che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati. Le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'art. 1, commi 826 e 827, della L. n. 190/2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.

2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

   a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
   b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario.

Articolo 15 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto a presentare al Comune o al Concessionario, apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune da compilare e spedire entro e non oltre il giorno dell'installazione.

2. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e il Comune o il Concessionario procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. Resta confermato l'obbligo di richiesta di autorizzazione.

3. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato su conto corrente banca dedicato o pago pa ovvero ogni altra modalità consentite per Legge.

2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, il 30 aprile ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

3. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 3 euro

4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, l'accoglimento o il diniego dell'istanza di compensazione.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi previsti per legge.

Articolo 18 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 100 per cento del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi previsti per legge.

2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli art. 20, commi 4 e 5 e art. 23 del Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019.

7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dall'articolo 10 del regolamento comunale dell'entrate attualmente in vigore.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera.

2. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera.

Articolo 21 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:

   a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
   b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
   c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

La riduzione non si applica nel caso in cui al messaggio pubblicitario siano associati messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

   a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

   b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

   c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

   d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

   e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

   f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

   g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della L. n. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

l) Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'Imposta è dovuta per l'intera superficie. In presenza di più insegne si fa riferimento all'intera superficie.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23- Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

2. Tenuto conto della popolazione residente nel comune, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 835, proporzionata al numero di abitanti.

3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come di seguito specificato:

- mq. 367, sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale.
  Una quota pari al 50% della superficie è riservata alle affissioni relative all'Amministrazione Comunale; la restante quota del 50% è destinata alle affissioni di natura sociale o comunque prive di rilevanza economica, con diritto di riserva di utilizzo da parte dell'Amministrazione Comunale nel caso di mancata richiesta per le affissioni di natura sociale o comunque prive di rilevanza economica. Tale riserva da parte dell'Amministrazione Comunale decade in caso di richiesta successiva degli altri soggetti aventi diritto. Il committente dovrà produrre una copia del manifesto all'ufficio affissioni.
  Il bordo relativo a tali impianti è evidenziato di colore azzurro.

- mq. 403 sono destinati alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale. Il bordo relativo a tali impianti è di colore bianco.
  Il Comune intende riservare una parte degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 507/93. Le postazioni individuate sono quelle indicate dalla targa sopra l'impianto affissionale riportante la scritta " soggetti art. 20", precisamente la postazione 1, 2 per 50 manifesti e la n. 3 per 25 manifesti formato 70 x 100. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 507/93 e deve avvenire secondo le seguenti modalità:

  - il soggetto interessato deve presentare, almeno un giorno prima dell'inizio dell'affissione, una richiesta scritta sull'apposito modulo disponibile presso l'ufficio tributi che provvederà a registrare la prenotazione sul registro cronologico destinando la postazione spettante;

  - le affissioni effettuate direttamente dai soggetti interessati devono comunque seguire l'ordine cronologico delle relative richieste;

  - in caso di inosservanza delle suddette disposizioni, il comune, oltre a provvedere alla copertura dei manifesti affissi, provvederà anche all'applicazione delle norme previste in materia di violazioni dei regolamenti comunali;

  L'affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni;

  Il committente dovrà produrre una copia del manifesto all'ufficio tributi.

  - mq. 50 sono destinati alle affissioni relative alle epigrafi ed ai ringraziamenti; il bordo relativo a tali impianti è di colore grigio. Qualora i manifesti funebri vengano affissi direttamente dalle imprese di onoranze funebri, i relativi manifesti devono essere affissi esclusivamente sugli appositi tabelloni allo scopo riservati dall'amministrazione comunale per il periodo di 10 giorni. I tabelloni per l'affissione dei manifesti funebri sono di norma dimensionati per numero 8 manifesti. Le affissioni devono essere fatte in ordine sequenziale crescente (senza interporre salti) partendo dalla prima posizione successiva a quella occupata dal manifesto più recente. Per ciascun cittadino senaghese residente non potranno essere affissi più di quattro manifesti funebri (a qualunque titolo). Per i ringraziamenti (un manifesto) si dovrà occupare la stessa posizione del manifesto originario (il primo se più di uno). Per i decessi dei cittadini non senaghesi, potrà essere consentita l'affissione di un solo manifesto. Sono tassativamente vietati strappi o asportazioni di manifesti, se non a seguito di avvenuto distacco naturale, anche parziale, comunque tale da pregiudicare la lettura del manifesto. Il controllo dell'osservanza delle norme sopra esposte e l'applicazione delle eventuali sanzioni sono demandate alla Polizia Locale.

  - mq. 15 sono destinati alle affissioni dirette di soggetti privati così come previsto nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 507/93,come specificato dal successivo art. 25.

4. Gli impianti per le pubbliche affissioni sono costituiti da tabelloni ed altre strutture mono o bifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione dei manifesti.

5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 per 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

6. Gli impianti non possono essere collocati in luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari così come previsto dal piano generale degli impianti.

7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni riportate nel piano generale degli impianti.

8. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso lo spostamento riguardi impianti assegnati a soggetti che effettuano affissioni dirette, per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale non viene usufruito.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Senago costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La superficie stabilita dall'art. 23 del presente Regolamento, verrà destinata a soggetti privati individuati con apposita gara.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale è dovuto il "diritto d'urgenza" pari ad € 20,00.

9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

10. Le commissioni dei manifesti dovranno rispettare le seguenti quantità massime:

- formato 70 x 100 = 50 manifesti – Per le commissioni inferiori a n. 50 manifesti verrà applicata una maggiorazione pari al 50%
- formato 100 x 140 = 25 manifesti - Per le commissioni inferiori a n. 25 manifesti verrà applicata una maggiorazione pari al 50%
- epigrafe: massimo 19 manifesti.

Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'art. 1, comma 827, della L. n. 160/2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la deliberazione di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente.

Articolo 29- Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.

2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano l'indicazione dello sponsor.

Articolo 30- Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Senago e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31- Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità vigenti.

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33- Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Disciplina inoltre le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti.

Articolo 34 - Funzionario Responsabile - funzioni e compiti-

2. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite:

   - Al Responsabile del Settore Gestione Risorse per la parte relativa alla riscossione del canone.
   - Al Comandante della Polizia Locale per la parte relativa al rilascio della concessione riferita ai passi carrabili, occupazioni temporanee e permanenti del suolo pubblico ovvero quanto previsto all'art. 33 del presente regolamento. La Polizia Locale, prima di istruire la pratica, attende verifica della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) da parte del Servizio Suap o altri pareri necessari (autorizzazione manomissione suolo pubblico). Alla Polizia Locale spetta inoltre l'eventuale sospensione/revoca della concessione nei casi previsti dagli artt. 42 e 43 del presente Regolamento.
   - Al Responsabile del Settore Gestione del Territorio per la parte relativa al rilascio delle autorizzazioni in materia di area mercato.

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

   a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

   b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea o esente da pagamento, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato come stabilito dagli artt. 34 e 37 del presente Regolamento.

Articolo 36 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

   - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
   - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale rileva la violazione con apposito processo verbale di contestazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni

effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare al Servizio Protocollo domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione redatta su apposita modulistica, debitamente compilata in ogni sua parte.

2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.

3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.

4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

6. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

7. La concessione/autorizzazione verrà rilasciata dall'ufficio competente di cui all'art. 34 del presente Regolamento entro il termine indicato nei commi 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Sono di competenza del Settore Gestione del Territorio il rilascio delle autorizzazioni in materia di area mercato.
2. Sono di competenza del Comandante della Polizia Locale il rilascio delle concessioni riferite ai passi carrabili, occupazioni temporanee e permanenti del suolo pubblico.

3. Sono di competenza del Responsabile del Settore Gestione Risorse gli atti relativi alla riscossione del canone, previa ricezione dell'autorizzazione/concessione da parte dei settori competenti.

Articolo 39 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
e) versamento del canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

Articolo 40 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali e con facoltà, da parte del Comune di imporre nuove condizioni.

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto all'art. 39, comma 2.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;

c) la violazione alla norma di cui all'art. 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di sub-concessione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, tre giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone, sono quelle indicate nell'art. 1, commi 826 e 827, della L. n. 190/2019.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

   a) classificazione delle strade;
   b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari per le occupazioni del sottosuolo realizzate con cavi o condutture da società diverse da quelle che erogano i servizi all'utenza finale;
   c) durata dell'occupazione.

Articolo 46 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie come indicato nell'allegato 1 del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 35 per cento rispetto alla 1^ categoria.

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, al giorno ed a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:

- dalle ore 7 alle ore 20 pari al 85% della tariffa giornaliera
- dalle ore 20 alle ore 7 pari al 15% della tariffa giornaliera

Il Canone si applica in relazione alle ore di occupazione.

Articolo 48- Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari per le occupazioni con condutture diverse dai servizi in rete, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto.

5. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al comma 4 va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

6. L'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare si arrotonda al metro quadrato o lineare.

7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.

8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con

impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. n. 82/2005.

Articolo 49 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

2. Sono considerati passi carrabili tutti quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, autorizzati come accessi carrabili dal codice della strada.

3. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

4. Il Comune su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'art. 44, comma 11, del D.Lgs. n. 507/1993.

6. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente Settore Servizi Territoriali, ove necessario nel caso in cui non sia previsto l'affitto dell'area necessaria per l'installazione.

2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 259/2003 e può avere per oggetto:

   a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
   b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:

a) durata minima 6 anni;
b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata.

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:

- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
- per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
- per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.

5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.

6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 51 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 52 – Riduzioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:

a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 35 per cento;
b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
c) per le occupazioni temporanee superiori a 15 giorni la tariffa ordinaria è ridotta del 20 per cento;
d) per le occupazioni temporanee superiori a 30 giorni la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento
e) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 60 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
f) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 70 per cento;

g) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive che non rientrano nelle esenzioni previste dall'art.53 del presente Regolamento, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento

2 Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 53 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;

c) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

d) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;

e) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;

f) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;

g) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;

h) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

i) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;

j) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;

k) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

l) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;

m) occupazioni di enti pubblici e di privati che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali e di ricerca scientifica (prive di sponsorizzazioni);

n) occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale "ONLUS", di cui al D.Lgs. n. 460/97, per le sole attività istituzionali direttamente connesse, funzionali o accessorie per natura;

o) gli altri enti iscritti nell'albo delle libere forme associative del Comune di Senago;

p) occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, non aventi finalità di lucro;

q) occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate in favore degli stessi da altri soggetti compresi i passi carrai;

r) l'area non superiore a mq. 10 per manifestazioni o iniziative a carattere politico;

s) le occupazioni da parte di imprese appaltatrici di lavori da eseguirsi per conto del Comune, sulla base di un contratto di appalto nel quale l'ente abbia espressamente indicato i tempi di occupazione e le aree strettamente destinate all'esercizio dell'attività edilizia;

t) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a sei ore;

u) occupazioni realizzate con la collaborazione o con il patrocinio del comune o comunque altre iniziative o particolari manifestazioni promosse o sostenute dall'amministrazione comunale;

v) occupazioni temporanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

w) qualora dovessero verificarsi situazioni di disagio per i proprietari di passi carrabili, a causa di interruzione stradale che impedisce l'accesso alle proprietà private per un periodo superiore a otto mesi, si applica l'esenzione del canone. Qualora il disagio fosse inferiore a 8 mesi e fino ad un limite minimo di 4 mesi al di sotto dei quali non sarà applicata nessuna riduzione, si applicherà un abbattimento del Canone dovuto in misura pari al 50%;

x) in occasione di particolari condizione di necessità ed urgenza la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, può stabilire, una riduzione ovvero l'esenzione dal pagamento del Canone individuando le tipologie di occupazione a cui riferire la riduzione/esenzione, nonché stabilire la durata di applicazione di tale agevolazione.

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.

3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 maggio. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 maggio 31 luglio, 31 ottobre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 400.

4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità vigenti. Il Canone relativo alle occupazioni permanenti che si protraggono per più anni, il pagamento sarà corrisposto per ogni singolo anno per il quale si protrae l'occupazione.

5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.

2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 maggio, 31 luglio, 31 ottobre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 400,00.

3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'art. 1, comma 792 della L. n. 190/2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 57 – Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

3 Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura prevista dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 05.03.2020

Articolo 58 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 100% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura prevista dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 05.03.2020.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.

3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 23 del presente Regolamento.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019.

7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle Entrate attualmente in vigore.

Articolo 59 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 6,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 60 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992.

2. Nel caso di mercato con specifiche caratteristiche si farà riferimento all'apposito regolamento.

Articolo 61- Funzionario Responsabile – funzioni e compiti

1. Sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone ai funzionari:

   - Al Responsabile del Settore Gestione Risorse per la parte relativa alla riscossione del canone;
   - Al Responsabile del Settore Servizi Territoriali per la parte relativa al rilascio delle autorizzazioni in materia di area mercato oltre che all'eventuale sospensione e/o revoca come previsto dall'art. 16 del Regolamento " Disciplina delle attività di vendita su aree pubbliche" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 29.11.2000 modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 02.12.2010;

- Al Comandante della Polizia Locale per la parte relativa agli spuntisti previa acquisizione istanza e relativa verifica da parte del SUAP. Per le relative istruttorie si rimanda a quanto previsto dall'articolo 38 del presente Regolamento.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 62 - Domanda di occupazione

1. Per quanto attiene le procedure di rilascio di autorizzazione/concessione di posteggio per l'area mercato si fa riferimento a quanto disposto all'art. 15 del Regolamento " Disciplina delle attività di vendita su aree pubbliche" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 29.11.2000 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 02.12.2010.

Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La standard giornaliera in base alla quale si applica il canone è quella indicata nell'art. 1, comma 842 L. n. 190/2019.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

   a) classificazione delle strade;
   b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
   c) durata dell'occupazione.

3. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 64 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie come indicato nell'allegato a) del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 35 per cento rispetto alla 1^ categoria.

Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore. L'occupazione nel caso di area mercatale verrà considerata dalle ore 6.00 alle ore 14.30.

2. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della L. n. 147/2013.

Articolo 66 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

   - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
   - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva la Polizia locale rileva la violazione, con apposito processo verbale di contestazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 67 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 68 - Agevolazioni

1. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.

2. Per le occupazioni effettuate dal commercio ambulante è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 69 - Versamento del canone mercatale

1. Il canone per le occupazione mercatali va corrisposto annualmente.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato in quattro rate di pari importo con scadenza 31 maggio, 31 luglio, 31 ottobre e 31 dicembre.

4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005.

5. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 70 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'art. 1, comma 792 della L. n. 190/2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 71 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 05.03.2020.

Articolo 72 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 100% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura prevista dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 05.03.2020.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.

3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. n 689/1981.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 della L. n. 160/.

7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle Entrate attualmente in vigore.

Articolo 73 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

ALLEGATO 1

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE – COMUNE DI SENAGO –

CATEGORIA 1

via	ADDA
via	ADIGE
via	ALERAMO Sibilla
via	ALFIERI Vittorio
via	ALLA CHIESA
via	AMENDOLA Giovanni
via	APPIANI Paola
via	ARIOSTO Ludovico
via	ARTIGIANATO dell'
via	BARACCA Francesco
via	BATTISTI Cesare
via	BELLINI Vincenzo
via	BELLUNO
via	BERLINGUER Enrico
piazza	BORROMEO Cardinale Federico
via	BORROMEO Febo
via	BORROMEO Federico
via	BRODOLINI Giacomo
via	BUONARROTI Michelangelo
via	BUOZZI Bruno
via	CADORNA Luigi
via	CAIROLI Fratelli
via	CARAVAGGIO
via	CARDUCCI Giosuè
via	CASCINA SAN GIUSEPPE
via	CASCINA TRAVERSAGNA (località)
via	CAVOUR Camillo Benso Conte di
via	CERVI Fratelli
via	CILEA Francesco
via	COMASINA (SP 44 – ex SS 35)
via	CORRIDONI Filippo
via	COSTA Andrea
via	CROCE Benedetto
via	CUNEO
via	CURIEL Eugenio
piazza	DALLA CHIESA Carlo Alberto
via	DAMIANO Chiesa
via	DANTE Alighieri
via	DA VINCI Leonardo
via	DE AMICIS Edmondo
via	DE GASPERI Alcide

via	DEGLI OCCHI Adamo
via	DELEDDA Grazia
via	DELL'ALPINO
piazzetta	DELL'ASSUNTA
via	DIAZ Armando
via	DIVINA PROVVIDENZA
via	DI VITTORIO Giuseppe
via	DON FUMAGALLI Giovanni
via	DON FRIGERIO Angelo
via	DON MARZORATI Silvio
via	DON MINZONI Giovanni
via	DON ROCCA Ambrogio
via	DONIZZETTI Gaetano
via	EINAUDI Luigi
viale	EUROPA
via	FALLACI Oriana
via	FARINI Carlo
via	FERMI Enrico
via	FILZI Fabio
largo	FORMENTANO Vittorio
via	FOSCOLO Ugo
via	FOSSE ARDEATINE
via	FRANCIA
via	GALILEI Galileo
largo	GARIBALDI Giuseppe
via	GARIBALDI Giuseppe
via	GARRONE Alessandro
via	GIORDANO Bruno
piazza	GIOVANNI XXIII Papa
via	GIOVANNI XXIII Papa
via	GIUSTI Giuseppe
via	GOBETTI Pietro
via	GRAMSCI Antonio
via	GRANDI Achille
via	GREPPI Mario
via	GROANE
via	ISOLINO
via	IV NOVEMBRE
via	KENNEDY John Fitzgerald
via	LA MALFA Ugo
via	LATTUADA Emilio
via	LAVORO del
via	LEOPARDI Giacomo
via	LEVI Carlo
via	LIBERAZIONE della
via	LOMBARDIA
via	LONDRA
via	LONGO Luigi
via	MACHIAVELLI Nicolò

via	MADRID
via	MANTEGNA Andrea
via	MANTICA Luigi
via	MANZONI Alessandro
via	MARCHESI Concetto
via	MARCONI Guglielmo
via	MARTINELLI Guido
via	MARTIN LUTERO
via	MARTIRI DI BELFIORE
via	MARTIRI DI CEFALONIA
via	MARTIRI DI MARZABOTTO
via	MARX Carl
via	MASCAGNI Pietro
piazza	MATTEOTTI Giacomo
via	MAZZINI Giuseppe
via	MENDES Chico
via	MINCIO
via	MONTALE Eugenio
via	MONTE GRAPPA
via	MONTE ROSA
via	MONTI Vincenzo
via	MONZA
via	MORANDI Rodolfo
piazza	MORO Aldo
via	MURATORI Ludovico
via	NAZARIO Sauro
via	NENNI Pietro
via	NERUDA Pablo
via	NOVARA
via	NOVELLA Agostino
via	OBERDAN Guglielmo
via	OLONA
via	PACE della
via	PACINOTTI Antonio
via	PADOVA
via	PAGANINI Niccolò
via	PARIGI
vicolo	PARINI Giuseppe
via	PASCOLI Giovanni
via	PAVESE Cesare
via	PELLICO Silvio
via	PER CESATE
via	PERTINI Sandro
via	PETRARCA Francesco
via	PIAVE
via	PIEMONTE
via	PIRANDELLO Luigi
via	PO
via	PORTA Carlo

via	**PUCCINI Giacomo**
via	**PUECHER Giancarlo**
via	**REPUBBLICA della**
viale	**RISORGIMENTO**
via	**ROMA**
vicolo	**ROSMINI Antonio**
via	**ROSSELLI Fratelli**
via	**SACCO E VANZETTI**
via	**SAFFI Aurelio**
via	**SALVO D'ACQUISTO**
via	**SAN BERNARDO**
via	**SAN CARLO**
via	**SANTA MARIA NOVA**
via	**SANTI Ferdinando**
via	**SAPRI**
via	**SARAGAT Giuseppe**
via	**SCOCCIMARRO M**
via	**SILONE Ignazio**
via	**STATI UNITI D'AMERICA**
via	**TAGLIAMENTO**
via	**TENCA Carlo**
via	**TICINO**
via	**TOGLIATTI Palmiro**
via	**TOLSTOJ Leone**
via	**TORINO**
via	**TOSCANINI Arturo**
via	**TOTI Enrico**
via	**TRENTO**
via	**TREVES Claudio**
via	**TREVISO**
piazza	**TRICOLORE del**
via	**TURATI Filippo**
via	**UDINE**
via	**UNGARETTI Giuseppe**
via	**VARESE**
via	**VENEZIA**
via	**VERDI Giuseppe**
via	**VERONA**
via	**VICENZA**
vicolo	**VIGORELLI**
via	**VIII MAGGIO**
via	**VILLORESI Eugenio**
via	**VOLTA Alessandro**
via	**XX SETTEMBRE**
via	**XXIV MAGGIO**
via	**XXV APRILE**

CATEGORIA 2

PARCO AREA VERDE	**PAPA GIOVANNI XXIII e AIUOLE**
AREA VERDE	**VIE SANTI/TOGLIATTI/MARTINELLI**
AREA VERDE	**VIA PADOVA fr. TURATI**
VIA	**DON Giuseppe FUMAGALLI**